

Codice A1703A

D.D. 27 aprile 2016, n. 268

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.. Organismo nocivo *Popillia japonica*. Definizione degli interventi per il contenimento delle popolazioni larvali nei comuni ricadenti nelle zone infestate delimitate con la D.D. n. 815 del 02/02/2016. Integrazioni alla D.D. n. 215 del 07/04/2016.

Premesso che:

la Direttiva 2000/29/CEE, e successive modificazioni e integrazioni, prevede misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE (che modifica la Direttiva 2000/29/CE) concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali" definisce, tra l'altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali;

inoltre, in particolare:

- l'allegato I, parte A, sez. II, lettera a), al punto 8 annovera tra gli organismi nocivi, di cui sia nota la presenza sul territorio comunitario e che rivestono importanza per tutta la comunità, l'insetto *Popillia japonica* Newman (*Coleoptera: Rutelidae*);
- l'art. 50 comma 1 demanda ai Servizi fitosanitari regionali:
 - lettera g) la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
 - lettera h) il controllo o la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;
 - lettera i) l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;
 - lettera l) la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;

La Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 affida alla Direzione 12 (ora Direzione A17) – Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 ai Servizi Fitosanitari regionali.

La Giunta regionale con atto deliberativo n. 11-1409 del 11/05/2015 "Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014", ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.

Considerato che gli adulti dell'insetto *Popillia japonica* Newman (Coleoptera: Rutelidae) attaccano molte specie vegetali, sia coltivate che spontanee e che le larve, che si sviluppano nel terreno, sono invece particolarmente dannose per i manti erbosi e i pascoli; inoltre, gli adulti dell'insetto volano da giugno a settembre e ovidepongono nel terreno dove le larve restano fino alla stagione successiva e i siti di ovideposizione privilegiata sono i prati pascoli irrigui e i prati in genere.

Considerato che con le note prot. n. 4890 del 04/02/2016 e prot. n. 14103 del 30/03/2016, il CREA-ABP - Centro di Ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia – “Laboratorio di lotta microbiologica per il controllo di specie nocive e da quarantena”, Entomologia, Firenze (Ente nazionale di ricerca e sperimentazione agraria di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali)), sulla base delle ricerche di laboratorio, semi-campo e campo ha individuato nel trattamento con i nematodi la strategia di intervento migliore nella lotta alle popolazioni larvali di *Popillia japonica*; indicando nel formulato commerciale di *Heterorhabditis bacteriophora* prodotto dalla ditta CBC il nematode maggiormente e più rapidamente efficace rispetto ai formulati commerciali dello stesso nematode prodotti da altre ditte o rispetto ad altri ceppi di nematodi.

Dato atto che con la nota prot. n. 14103 del 30/03/2016 è stato evidenziato che il formulato commerciale del nematode *Heterorhabditis bacteriophora* prodotto dalla ditta Koppert risulta essere altrettanto efficace ma con tempi di azione più lenti rispetto a quelli del formulato prodotto dalla ditta CBC.

Considerato che, in considerazione dell'elevato numero di ettari da trattare, è stato possibile reperire quantitativi sufficienti di *Heterorhabditis bacteriophora* solo ricorrendo alla fornitura da entrambe le ditte commerciali.

Dato atto che:

la D.D. n. 215 del 7 aprile 2016 “Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.. Organismo nocivo *Popillia japonica*. Definizione degli interventi per il contenimento delle popolazioni larvali nei comuni ricadenti nelle zone infestate delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 815 del 02/02/2016” ha disposto gli interventi per il contenimento delle popolazioni larvali nei comuni ricadenti nelle zone infestate delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 815 del 02/02/2016;

la D.D. n. 215 del 7 aprile 2016 prevedeva l'utilizzo del solo formulato commerciale del nematode *Heterorhabditis bacteriophora* prodotto dalla ditta CBC;

l'I.P.L.A S.p.A. ha verificato l'indisponibilità sul mercato di quantitativi sufficienti del formulato commerciale del nematode *Heterorhabditis bacteriophora* prodotto dalla ditta CBC per trattare tutta la superficie pari a 435 ettari.

Considerato che, a seguito anche delle verifiche sulla complessità nella programmazione degli interventi irrigui, gestiti dal Consorzio Irriguo Est-Sesia, necessari al fine di mantenere l'umidità del terreno elevata e consentire una migliore azione insetticida dei nematodi, è stato necessario suddividere in due tranche la superficie da trattare, di cui: la prima pari a 200 ettari corrispondente all'area con livelli di infestazione larvale mediamente superiori a 100 larve/m², la seconda pari a 235 ettari corrispondente all'area con livelli di infestazione larvale tra 20 e 100 larve/m².

Ritenuto opportuno per le motivazioni sopra riportate utilizzare per la prima tranche di trattamenti primaverili con insetticidi a base di nematodi il formulato commerciale del nematode

Heterorhabditis bacteriophora della ditta Koppert, che risulta avere tempi di azione più lenti, anticipandone il periodo di esecuzione, e, per la seconda tranches di trattamenti, il formulato commerciale del nematode *Heterorhabditis bacteriophora* della ditta CBC, che risulta avere tempi di azione più veloci.

Ritenuto pertanto necessario integrare la D.D. n. 215 del 7 aprile 2016, a seguito delle complessità operative riscontrate, prevedendo l'utilizzo di formulati commerciali di *Heterorhabditis bacteriophora* sia della ditta Koppert sia della ditta CBC.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 12, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;
visto gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 e s.m.i.;

determina

- di prendere atto dell'indisponibilità sul mercato di quantitativi sufficienti del formulato commerciale del nematode *Heterorhabditis bacteriophora* prodotto dalla ditta CBC per trattare tutta la superficie pari a 435 ettari;
- di prendere atto della complessità nella programmazione degli interventi irrigui, gestiti dal Consorzio Irriguo Est-Sesia, e della conseguente necessità di suddividere in due tranches la superficie totale da trattare, nel periodo fine aprile-inizio maggio, pari a 435 ettari, di cui: la prima pari a 200 ettari corrispondente all'area con livelli di infestazione larvale mediamente superiori a 100 larve/m², la seconda pari a 235 ettari corrispondente all'area con livelli di infestazione larvale tra 20 e 100 larve/m²;
- di integrare la D.D. n. 215 del 7 aprile 2016 “Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.. Organismo nocivo *Popillia japonica*. Definizione degli interventi per il contenimento delle popolazioni larvali nei comuni ricadenti nelle zone infestate delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 815 del 02/02/2016” prevedendo per la prima tranches di trattamenti insetticidi a base di nematodi il formulato commerciale del nematode *Heterorhabditis bacteriophora* della ditta Koppert, che risulta avere tempi di azione più lenti, anticipandone il periodo di esecuzione, e, per la seconda tranches di trattamenti, il formulato commerciale del nematode *Heterorhabditis bacteriophora* della ditta CBC, che risulta avere tempi di azione più veloci.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs n. 33/2013.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Responsabile del Settore
Dott. P. Mauro GIACHINO